



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco

- Presidente -

Sent. n. 9248

Luca Ramacci

cc 28 maggio 2015

Gastone Andreazza

R.G. n. 9346/2015

Vincenzo Pezzella

Alessandro M. Andronio


- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del Tribunale di Rieti del 21 ottobre 2014;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
 udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro
 Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 udito il difensore, avv.



RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 21 ottobre 2014, il Tribunale di Rieti ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Rieti il 18 settembre 2014, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che sarebbe stato da lui commesso come legale rappresentante di una società.

2. – Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, quanto all'omessa considerazione della mancanza dell'elemento psicologico del reato, per la situazione di crisi economica nella quale la società dell'indagato si trovava, in conseguenza del dimezzamento del fatturato.

2.2. – In secondo luogo, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 322 *ter* cod. pen. in relazione all'individuazione del profitto del reato. Non si sarebbe considerato che dal mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era derivato al più un beneficio economico in capo alla sola società. Si sarebbe violato, inoltre, sottoponendo a sequestro i beni personali dell'indagato, il principio secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è consentito qualora sia possibile procedere a sequestro diretto su beni o denaro della persona giuridica riconducibili al profitto del reato tributario. Non vi sarebbero state, in ogni caso, indagini dirette a reperire tali beni della società. Si rileva, infine, che il bene oggetto di sequestro appartiene per il 50% a un soggetto terzo estraneo alla vicenda processuale e che, dunque, non avrebbe potuto essere sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Il primo motivo di doglianza – con cui si sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione di dissesto della società dell'indagato, che sarebbe stata tale da escludere l'elemento soggettivo del reato – è inammissibile. La difesa si limita, infatti, a ribadire con il ricorso per cassazione le generiche considerazioni già svolte in sede di esame, laddove si era limitata a lamentare, senza precisarne le cause, una diminuzione del fatturato della società. Cosicché l'indagato non ha assolto, neanche in via di mera prospettazione, all'onere – ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014) – di dimostrare l'assoluta impossibilità di

A

adempiere il debito d'imposta, sia sotto il profilo della non imputabilità al medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

3.2. – Il secondo motivo di doglianza è infondato.

Quanto alla censura relativa alla mancanza di un profitto in capo all'indagato, è sufficiente qui rilevare che ciò che conta è che vi sia stato per la società un risparmio di imposta, non essendo necessario che di tale risparmio l'indagato si sia materialmente appropriato sottraendolo alla società stessa (argomento ex sez. 3, 8 maggio 2014, n. 39177, rv. 260547). Quanto alla censura relativa al mancato reperimento di beni o denaro della società che potessero essere oggetto di sequestro in via diretta, deve essere qui affermato il principio secondo cui, qualora – come nel caso di specie – l'indagato sostenga che il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria si è verificato per l'assoluta mancanza di fondi nel patrimonio della società, il pubblico ministero non è tenuto ad effettuare alcuna ricerca nel patrimonio della società stessa, perché l'inesistenza di beni o denaro aggredibili in via diretta è oggetto di sostanziale ammissione da parte dello stesso indagato (argomento ex sez. 3, 29 ottobre 2014, n. 6205, rv. 262770). Infine, in relazione alla censura con cui si lamenta che l'oggetto del sequestro sarebbe materialmente un bene di cui è comproprietario un soggetto terzo non indagato, è sufficiente qui osservare che la difesa non ha neanche prospettato che il sequestro non sia stato contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare (come invece richiesto da sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6894, rv. 249539; sez. 3, 27 marzo 2013, n. 29898, rv. 256438). E, anzi, il Tribunale ha correttamente osservato sul punto che dagli atti risulta che l'immobile, del quale l'indagato è proprietario al 50%, ha un valore complessivo superiore al doppio della cifra assunta a base del sequestro.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio

Il Presidente


Amedeo Franco



IL TRIBUNALE



36929/15



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco

- Presidente -

Sent. n. 1460 sez.

Vito Di Nicola

- Relatore -

CC - 23/06/2015

Elisabetta Rosi

R.G.N. 295/2015

Vincenzo Pezzella

Enrico Mengoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la ordinanza del 09-12-2014 del tribunale della libertà di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angellis che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato sostituto processuale
dell'avvocato , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Fallimentari e Societaria.it

RITENUTO IN FATTO

1. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa in data 9 dicembre 2014 con la quale il tribunale della libertà di Lecco ha rigettato l'appello cautelare che il ricorrente aveva proposto avverso l'ordinanza con la quale il Gip presso il medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca, anche parziale, del decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti, avendo colpito, tra l'altro, le quote di sua proprietà nella società S.a.S., della quale egli era socio accomandatario.

Al ricorrente si contesta in via cautelare il reato previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 per avere, in qualità di legale rappresentante della società S.r.l. e S.r.l., presentato negli anni tra il 2009 ed il 2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dichiarazioni fraudolente, avvalendosi di fatture emesse dai fornitori S.r.l., S.r.l. S.r. Srl per operazioni parzialmente inesistenti in quanto i corrispettivi erano indicati in misura largamente superiore a quelli effettivamente versati, in modo che S.r.l. sottraeva a tassazione un imponibile di oltre euro 4.222.000, evadendo conseguentemente l'Iva per euro 884.635,24, mentre S.r.l. sottraeva a tassazione un imponibile di poco meno di euro 4.000.000, evadendo conseguentemente l'Iva per euro 810.686,31.

Nel rigettare l'appello cautelare, il tribunale della libertà ha ricordato come il ricorrente avesse evidenziato che, in un precedente procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione, era stato dimostrato che egli aveva acquistato dai suoi fornitori (società che curano il marketing di alcune squadre di corse automobilistiche) degli spazi pubblicitari rivendendoli ai propri clienti (sponsor), nell'ambito di operazioni commerciali sicuramente esistenti e dalle quali erano stati realizzati utili economici regolarmente dichiarati e tassati.

Tuttavia, secondo il Collegio cautelare, il Gip, quanto alla provvisoria imputazione elevata nel presente procedimento, aveva ampiamente motivato l'esistenza del *fumus*, desumendolo dai numerosi elementi di fatto evidenziati dal pubblico ministero (e ampiamente documentati negli atti allegati dallo stesso pubblico ministero in sede di riesame) dai quali era emerso che il ricorrente aveva utilizzato fatture per corrispettivi largamente superiori a quelli effettivi, come comprovato, a titolo esemplificativo, dalla presunta esistenza dei fornitori delle fatture stesse, a cui pure risultavano corrisposti dei supposti corrispettivi anche dopo la loro cessazione, e ciò indusse il Gip a ritenere pienamente soddisfatto il presupposto della configurabilità del reato per il quale si procede.

Sotto altro concorrente profilo, il tribunale cautelare ha osservato come il ricorrente abbia diffusamente trattato la questione della non "pignorabilità" delle quote di società di persone, seguendo un iter argomentativo che non tiene conto della peculiarità del sequestro preventivo "per equivalente", che è invece finalizzato, a differenza di un normale "titolo esecutivo", non solo a colpire il patrimonio proprio dell'indagato, ma anche i beni, di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato.

Siccome il concetto di disponibilità non include solo i beni di cui l'indagato sia titolare ma tutti i beni, anche se intestati a terze persone, di cui egli possa disporre "come se" fossero propri, il tribunale cautelare ha ricordato come lo stesso ricorrente avesse dichiarato che lo scopo della società s.a.s. fosse quello di "mantenere il patrimonio, la compagine e la gestione sociale all'interno di uno stretto regime familiare", ossia di gestire l'ente direttamente, anche perché l'altro socio altro non era se non la moglie separata dell'indagato.

Egli pertanto, oltre a disporre delle proprie quote, disponeva, in realtà di tutto l'ente. A tale primo elemento di valutazione, il tribunale ne ha aggiunti altri, mutuati dal regime espropriativo regolato dal codice di procedura civile, i cui principi sono stati ritenuti applicabili al caso di specie. ven

Infine, il Collegio cautelare ha osservato che escludere le quote delle società di persone dal novero dei beni sequestrabili avrebbe come logica conseguenza quella di indurre ogni soggetto che senta la necessità di "nascondere" un patrimonio di origini illecite a rivestirli con la qualifica di "quote".

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola due complessi motivi di gravame, sostenuti con memoria depositata in data 18 giugno 2015, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) con conseguente illegittimità del sequestro per carenza del *fumus boni iuris* sul rilievo che l'accusa fonda sulla erronea asserzione che le fatture delle società fornitrici siano parzialmente false perché "gonfiate" rispetto alle forniture effettivamente eseguite nei confronti delle due società amministrate dall'indagato. Tale asserzione è tuttavia sformata, secondo il ricorrente, di qualsiasi supporto probatorio a parte una valutazione del tutto soggettiva degli inquirenti basata sulle movimentazioni di "cassa" delle società.

2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di

procedura penale) con conseguente illegittimità del sequestro delle quote della
e C. s.a.s. sul rilievo, insuperabile in
ambito civile, della generale insequestrabilità delle quote di società di persone e,
a maggior ragione, di quelle dell'accomandatario nelle società in accomandita,
laddove i soci non abbiano previsto la libera accessibilità delle quote.

E' stata presentata memoria con la quale in sostanza si solleva un motivo
nuovo.

Si assume che il decreto del gip sarebbe illegittimo *ab origine* perché non
avrebbe disposto il sequestro diretto del profitto presso la società ma
esclusivamente quello per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che
seguono.

2. Il primo motivo non è consentito in quanto con esso il ricorrente denuncia
nella sostanza un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, censura
non ammessa in sede di controllo di legittimità.

Occorre partire dalla premessa che, sulla base dell'espresso richiamo
operato dall'art. 325 cod. proc. pen. all'art. 322-bis cod. proc. pen., vale anche
per l'appello cautelare reale il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa
Corte in materia di ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali,
secondo il quale l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo",
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Come si è in precedenza anticipato (v. sub 1 del ritenuto in fatto), il
tribunale cautelare ha preso specificamente in considerazione la tesi difensiva
secondo la quale l'indagato avrebbe acquistato dai suoi fornitori (società che
curano il marketing di alcune squadre di corse automobilistiche) degli spazi
pubblicitari rivendendoli ai propri clienti (sponsor), nell'ambito di operazioni
commerciali affermate esistenti e dalle quali sarebbero stati realizzati utili
economici regolarmente dichiarati e tassati.

Tuttavia il Collegio cautelare ha ritenuto di configurare il *fumus criminis*
sulla base dei numerosi elementi di fatto (già esaminati in sede di riesame del
provvedimento cautelare) dai quali era emerso che il ricorrente aveva utilizzato

fatture per corrispettivi largamente superiori a quelli effettivi, come comprovato, a titolo esemplificativo, dalla presunta esistenza dei fornitori delle fatture stesse, a cui pure risultavano corrisposti dei supposti corrispettivi anche dopo la loro cessazione.

A ciò il ricorrente obietta che - qualora esistesse la possibilità di individuare, nel meccanismo descritto dagli inquirenti, violazioni di natura fiscale nel giro d'affari nel quale sono state ritenute coinvolte le società del ricorrente - dette violazioni sarebbero attribuibili alle squadre-corse o alle società che curano il marketing degli spazi pubblicitari, con ciò fornendo una ricostruzione alternativa della vicenda processuale e denunciando così un presunto travisamento del fatto che, traducendosi in un vizio di motivazione non radicale, non è ammissibile nel giudizio di legittimità avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.

Allo stesso modo, analoghi sono i rilievi (v. pag. 12 e 13 del ricorso) circa il fatto che se i *racing teams* avessero ottenuto i pagamenti per le prestazioni di servizio svolte a favore dei clienti finali delle società del ricorrente, ciò avrebbe significato che *de facto* le fatture pagate dal ricorrente stesso fossero munite di una effettiva controprestazione in servizi oppure che se il sinallagma fosse stato incontestabilmente provato, occorre verificare presso coloro che avessero svolto i servizi fatturati se questi li avessero in effetti fatturati a loro volta, a chi e a quale prezzo oppure che, se tale indagine non fosse stata compiuta, essa si sarebbe potuta compiere anche nel caso in cui il "fornitore" delle società del ricorrente fosse stato una società di pura mediazione, magari nel frattempo "svanita".

Si tratta, con tutta evidenza, di censure fattuali non consentite in sede di controllo di legittimità del provvedimento.

3. Di ben altro spessore è invece il secondo motivo di gravame con il quale, sulla base di diffuse argomentazioni, in precedenza riassunte, il ricorrente esclude che le quote di società di persone possano essere attinte dalla misura cautelare del sequestro preventivo per equivalente.

3.1. La tesi fonda sul rilievo che, in tema di misure cautelari e di impignorabilità di quote di società di persone, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione di ampliare i casi in cui la pignorabilità (e quindi anche l'assoggettabilità a misure cautelari reali in ambito penale) sia consentita in ossequio al principio del "*favor creditoris*" in virtù della logica di favore per la libertà della tutela degli scambi sottesa da tutto l'impianto normativo.

Sicché, nel tempo, si è passati dall'assunto di una assoluta impignorabilità delle quote di società di persone, fondata essenzialmente sulla loro "immaterialità" e sull'idea che esse raffigurino comunque una mera

raccomandazione "astratta" della suddivisione "pro indiviso" dell'adesione ad un unico soggetto economico e giuridico, all'idea della generale pignorabilità anche delle quote di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, a condizione che esse siano state in qualche modo "oggettivate", ossia rese liberamente cedibili dalla volontà di tutti i soci, situazione nella specie non sussistente.

L'espropriabilità delle quote delle società di persone "liberamente" trasferibili è quindi generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall'articolo 2740 codice civile, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con "tutti" i suoi beni.

Il ricorrente sottolinea che, secondo la giurisprudenza più recente, la pattuizione statutaria circa la libera cedibilità varrebbe ex se a rendere le quote personali di società non di capitali beni comunque autonomamente valutabili e quindi pignorabili, con la conseguenza che in mancanza di ciò, sia in ambito civile che in ambito penale, le quote di società di persone sarebbero insuscettibili di apprensione coattiva.

Il ricorrente inoltre si confronta con la sentenza n. 34247 del 13 aprile 2012, di questa Sezione, con la quale è stata ammessa, a determinate condizioni, la sequestrabilità delle quote di società di persone, evidenziando come le argomentazioni in essa contenute non sarebbero tali da superare il principio, già compiuto in ambito civile, della generale insequestrabilità delle quote di società di persone e, a maggior ragione, di quelle dell'accomandatario nelle società in accomandita, se i soci non abbiano previsto la libera accessibilità delle quote stesse, violando ogni contraria interpretazione gli articoli 2087, 2252, 2284, 2322, 2270, 2305, 2318, 2322, comma 2, codice civile in riferimento agli articoli 240 e 322-ter codice penale nonché agli articoli 3, 41 42 della Costituzione.

3.2. Questa Corte, come lo stesso ricorrente ricorda, ha affermato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, secondo cui la quota di una società di persone e, in particolare, la quota del socio accomandatario in una società in accomandita semplice, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a sequestro penale in costanza del rapporto societario perché l'*intuitus personae* sul quale si fonda l'esistenza della società verrebbe meno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al soggetto che amministra la società stessa e che assume su di sé il rischio d'impresa, provocando un danno agli altri soci, quali soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni del sequestro. Tuttavia, quando la quota sia stata resa liberamente cedibile dalla volontà di tutti i soci o, in mancanza, quando essa resti, anche dopo il sequestro, in uso al socio che ne sia

nominato custode, la stessa può essere assoggettata a sequestro penale, anche per equivalente, e confiscata, dovendo, in questi casi, l'oggetto del sequestro identificarsi nella quota che spetterà al socio all'esito della liquidazione della società (Cass., 3 n. 34247 del 13/04/2012, Brisca Sinagra, non mass.).

La Corte è pervenuta a tale conclusione sul rilievo che - dal sistema delineato dagli articoli 2252 (secondo cui il contratto sociale può, nelle società di persone, essere modificato solo con il consenso di tutti i soci), 2284 (secondo cui, nelle società di persone, in caso di morte del socio, gli altri soci devono liquidare la relativa quota o sciogliere la società), 2322 (secondo cui, nella società in accomandita semplice, solo la quota del socio accomandante e non quella del socio accomandatario è trasmissibile per causa di morte o cedibile con il consenso della maggioranza dei soci) - emerge che la quota di una società di persone e, in particolare, la quota del socio accomandatario in una società in accomandita semplice non può essere, in quanto tale, sottoposta a sequestro (Cass. civ., sez. 1, n. 15605 del 07/11/2002, Rv. 558296).

Infatti, la "quota" ha, nell'ambito della società di persone, una valenza diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un'entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.

Ne consegue che il sequestro della quota del socio accomandatario deve essere escluso, perché l'*intuitus personae* sul quale si fonda l'esistenza della società verrebbe meno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al soggetto che amministra la società e che assume su di sé il rischio d'impresa. Si verificherebbe, in altri termini, un danno per soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni del sequestro, quali gli altri soci.

Il rapporto sociale in questione è però disciplinato anche dagli artt. 2270 e 2305 cod. civ., che, pur impedendo al creditore particolare del socio di sostituirsi a questo nella posizione di socio, lo autorizzano a far valere le sue ragioni sulla quota spettante al socio stesso all'esito della liquidazione. Da tali disposizioni si desume che la quota del socio, pur non potendo essere sequestrata in costanza del rapporto societario, può, tuttavia, essere sottoposta ad esecuzione forzata all'esito della liquidazione della società.

Ne a tale conclusione può opporsi che, prima della liquidazione della società, il patrimonio di quest'ultima e, di riflesso, le quote dei soci potrebbero sostanzialmente perdere di valore, perché un tale rischio non costituisce una conseguenza specifica della tipologia del sequestro disposto, essendo immanente ad ogni misura cautelare l'eventualità di non riuscire ad assicurare, in concreto, gli effetti del provvedimento definitivo.

3.3. Al cospetto di tale ineccepibile interpretazione - conforme al regime civilistico, adeguata alle esigenze penalistiche e, in ultima analisi, costituzionalmente orientata nella misura in cui opera il bilanciamento degli interessi tra le ragioni dei soci estranei al reato e le finalità di politica criminale sottese alla confisca di valore, rendendo perciò l'interpretazione stessa immune da qualsiasi rilievo di costituzionalità - la radicale impostazione del ricorrente non può quindi essere condivisa nella sua assolutezza perché elude del tutto le ragioni della tutela penalistica che, sebbene vadano contemperate con la natura giuridica del bene oggetto del sequestro penale, non possono, sulla base di una sovrapposizione non ammissibile, essere ritenute del tutto recessive rispetto al regolamento civilistico dell'istituto.

A questo proposito, va ricordato che le quote sociali, anche nelle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 cod. civ. in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma del successivo art. 812 ultimo comma, atteso che alla quota fanno capo (insieme con i relativi doveri) tutti i diritti nei quali si compendia lo *status* di socio, non riducibili a mere posizioni creditorie (Cass. civ., Sez. 2, n. 934 del 30/01/1997, Rv. 502135).

Va anche ricordato che il principio dell'autonomia patrimoniale ha valenza soltanto in ambito civilistico e non si estende automaticamente alla sede penale.

Nella logica penalistica, infatti, la sola condizione - per la quale i beni, e dunque anche quelli formalmente intestati a persone diverse dall'indagato, possono essere aggrediti - è quella della disponibilità, di fatto, da parte dell'imputato, anche attraverso terzi.

L'accertamento di tale ineludibile presupposto, ove adeguatamente motivato, è frutto di una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità.

Peraltro, nel caso di specie, la ritenuta disponibilità in capo al Cauduro della quota non è contestata ed il sequestro della quota del socio accomandatario - in base a quanto emerge dagli atti e dal testo del provvedimento impugnato - è avvenuto senza che sia stato nominato un amministratore della quota stessa, con la conseguenza che l'*intuitus personae* su cui si fonda il patto sociale non è venuto meno per il solo fatto del sequestro.

Né la funzione cd. "prenotativa" dello Stato su beni suscettibili di confisca può ritenersi, come sbrigativamente assume il ricorrente, estranea all'oggetto della cautela penale, dovendosi considerare che, in siffatti casi, gli effetti della confisca retroagiscono certamente al momento del sequestro, secondo la *ratio* dell'art. 2906 cod. civ. che estende al creditore sequestrante la tutela riservata al creditore pignorante (Cass. civ., Sez. 3, n. 3348 del 21/04/1990, Rv. 466780 e Cass. civ., Sez. 1, n. 2718 10/01/2007, Curatela fall. Tecnomarmi Export di A

sas, non mass.). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23/06/2015

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Amedeo Franco

Amedeo Franco



Fallimentari

Società.it